



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

*Al Presidente della VII Commissione
Consiliare permanente*

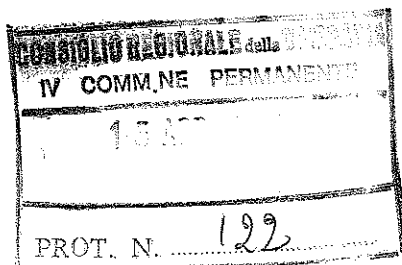
*Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare permanente*

SEDE

*Oggetto: Ricorso Mattia Ernesto c/Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano e c/Regione Campania
- Prat. N. 374/10 -*

- REG.GEN. n.1399/II

Si trasmette, per quanto di competenza, il ricorso indicato in oggetto.



*Il Segretario Generale
Dott. Carlo D'Orta*

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDA A MANO

ATTIVITA' AREA VA

REG. GEN. N. 1309/11

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0308093 del 08/04/2010 ore 15,55

Dest.: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Fascicolo : 2006.XXXV/1/1.34



All'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale
Centro Direzionale Is. F/13
NAPOLI

Al Settore Politica del Territorio
Centro Direzionale Is. A/6

16/03 NAPOLI

Al Settore Attività di Assistenza alle
Sedute di Giunta, Comitati Dipar-
timentali

Via S. Lucia, 81

02/01 NAPOLI

Prat.n. 374/2010

Giudizio innanzi al TAR Campania SA
Promosso da :
MATTIA Ernesto

Si trasmette copia del ricorso per motivi aggiunti inerente al giudizio in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che l'invianda documentazione dovrà pervenire in
QUADRUPLICE COPIA.

Il Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, a cui la presente è anche indirizzata, è pregato di far tenere alla scrivente Avvocatura, con debita nota di riscontro nella quale siano citati i riferimenti contenuti nella presente richiesta, i seguenti atti citati nei ricorsi di cui trattasi, in QUADRUPLICE COPIA CONFORME:

1) Delibera G.R.C. n. 617/07 del 13/04/07

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiesta ha carattere di URGENZA.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia

Consiglio Regionale della Campania

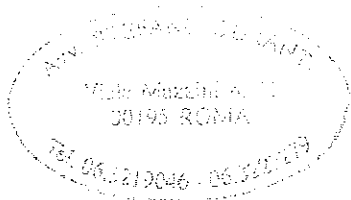
Prot. Gen. 2010.0008024/A

Del: 12/04/2010 11.20.30

Da: CR A: SERDA

COPIA

CA
374/2010



Bot Aw
294363/20

ATTIVITA' AMM.VA

REG. GEN. N. 13PP/II

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CAMPANIA

SEZIONE DI SALERNO

RICORSO

31 MAR 2010

5453 Aw

Dell'Arch Ernesto Mattia, C.F. MTT RST 57E24 H 501D, in qualità di Amministratore Unico della Soc. ELEA srl (P.I. 09248871007) rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Duranti del Foro di Roma (C.F. DRNSFN63R01H501E) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Adele De Notaris del Foro di Salerno, in Salerno , Via Santi Martiri Salernitani 66, giusta delega posta in calce al presente atto

CONTRO

- L' Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano in persona del Presidente e legale rappresentante in carica p.t.
- La Regione Campania in persona del Presidente in carica p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensiva della delibera del Consiglio Regionale della Campania pubblicata sul B.U.R.C. n.9 del 27/1/2010 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano adottato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 617 del 13/4/2007. Nonché avverso ogni altro atto preordinato , presupposto, coordinato, consequenziale e comunque connesso.

AVV. STEFANO DURANTI
TELEFONO 06/219046
Firma

FATTO

La Soc. ELEA srl, in persona dell' Amministratore Unico , Arch. Mattia , è proprietaria per atto a rogito Notar Mazzearella Rep. N. 35305 Racc. n. 15008, del 15 aprile 2008, dell'immobile sito nel territorio del Comune di Pisciotta, Località Marina Campagna , distinto in Catasto al foglio 19 p.lle 466 e 476 (ex p.lla 467/a e 467/b, già p.lla 17)

Detto immobile , posizionato in fascia costiera appena al di fuori del centro abitato di Pisciotta, secondo il certificato di destinazione urbanistica allegato al predetto atto di compravendita – rilasciato dai competenti Uffici Comunali in data 9/8/2007 – viene classificato nella sua maggiore estensione in zona B1 (espansione) secondo le previsioni del vigente PRG approvato nel 1993.

Attesa detta vocazione edificatoria , in area priva di vincoli di tutela ambientale, il precedente proprietario aveva richiesto, con istanza del 30.6.2005 Prot. n. 5971, il rilascio di rituale permesso di costruzione per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione , afferente soltanto la porzione di terreno contraddistinta in catasto al foglio 19 p.lla 17/a (pratica edilizia n. 2363 anno 2005).

In data 17/2/2006, veniva rilasciato l' invocato titolo abilitativo, in forza del quale, l' Arch Mattia e quindi la Soc.ELEA a r.l. procedevano , circa due anni dopo , all' acquisto del descritto terreno.

Dall'esame del permesso di costruzione emerge , una volta di più, evidente ed indiscutibile , l'assenza , a quell' epoca, di vincoli paesistici, espressamente esclusi dal

Responsabile del Procedimento, sull'area nel cui perimetro ricade la proprietà immobiliare dell'ELEA srl.

Ma con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.617/2007 veniva adottato il Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano, in forza del quale la proprietà della Soc. ELEA srl è stata integralmente classificata come zona "C" "protezione", con gravissimo pregiudizio per la stessa, dal momento che in data 12/11/2008 il cantiere legittimamente avviato in forza del ricordato titolo abilitativo veniva sottoposto a sequestro dai Carabinieri della Stazione di Pisciotta per l'asserita presenza del vincolo del Parco e quasi contestualmente faceva seguito la misura della sospensione dei lavori eseguendi sulla descritta porzione immobiliare, in forza del permesso di costruire n. 9/2006, assunta dal Comune di Pisciotta con ordinanza n.18 del 13 /11/2008, "in quanto l'area di intervento è soggetta al vincolo di cui all'art.142 lett.f del Decr.leg.svo n.42/2004...".

Il Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano è stato, quindi, definitivamente approvato dal Consiglio Regionale della Campania , con deliberazione pubblicata sul B.U.R.C n.9 del 27/1/2010, confermando, in tale sede , la classificazione ambientale di segno negativo prevista, già in fase di adozione, sulla proprietà immobiliare della Soc. ELEA srl , che vede conseguenzialmente ed inevitabilmente congelata ogni attività edificatoria: sia (quella) assentita con il rilasciato permesso di costruzione che da assentire, in forza della precedente destinazione urbanistica di PRG (B- B1), favorevole. Pertanto avverso il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano , approvato, occorre ripeterlo, con deliberazione del Consiglio Regionale, pubblicata sul B.U.R.C.

n.9 del 27/1/2010, poiché illegittimo e gravemente lesivo, alla luce della neo classificazione di tutela ambientale imposta , dei diritti e degli interessi della Soc.ELEA a r.l come rappresentata dall' Arch. Mattia in qualità di suo Amministratore Unico, il medesimo si rivolge alla giustizia dell' Ecc.mo TAR della Campania sezione di Salerno al fine di chiederne l' annullamento in parte qua, previa concessione della sospensione, finalizzata ad un riesame del piano, con esplicito riferimento alla descritta proprietà immobiliare , per i seguenti motivi di

DIRITTO

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 L.N.394/1991 IN RELAZIONE ALL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE IN TEMA DI BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE . CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Da un sommario esame delle delibera regionale di adozione/approvazione del Piano Nazionale del Cilento e Vallo di Diano emerge evidente come tale strumento di tutela e pianificazione paesaggistica sia stato elaborato nel rispetto precipuo delle prescrizioni contenute nella L.n.394/1991, art.12.

Detto articolo oltre a determinare i contenuti del piano del parco , prevedendo:

- a) l' organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate d'uso;

- b) vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap, e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora , sulla fauna e sull' ambiente naturale in genere,

ai successivi commi VII e VIII prescrive chiaramente, che :” *Il piano ha effetto di dichiarazione di P.I. e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici , i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Il Piano è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.*”

Orbene da quanto sopra emerge evidente che, in forza della citata legge quadro sulle aree protette, al piano del Parco viene conferita la veste di strumento di pianificazione e tutela paesaggistica, sovraordinato , capace di imporre le proprie prescrizioni e classificazioni, in sostituzione di quelle preesistenti , già introdotte sul piano paesaggistico e urbanistico sia a livello regionale che locale sul territorio, ricompreso nel perimetro del Parco stesso.

In questo senso , e in termini più generali, la giurisprudenza dei Giudici Amministrativi afferma che i piani con concorrente funzione di tutela paesistica

possono produrre oltre che effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale , anche effetti diretti nei confronti dei privati con vincoli generali e particolari.

Ciò non toglie che al pari del pianificatore urbanistico anche l' Ente Parco in sede di formazione del proprio strumento di tutela ambientale è tenuto ad operare un contemperamento fra interessi antagonisti : quelli finalizzati alla tutela della flora , della fauna e dell' ambiente in genere e quelli privati, soprattutto nell' ipotesi, **come nel caso di specie, in cui sussistano diritti quesiti e legittime aspettative ingenerate da una pianificazione territoriale comunale favorevole all'edificazione, legittimamente attuata con l' avvenuto rilascio del titolo abilitativo all' utilizzo edificatorio del proprio terreno.**

Ora la forza di strumento sovraordinato capace di imporsi e di sostituirsi - eliminandole- alle prescrizioni di tutti gli altri strumenti di pianificazione precedenti o di livello inferiore fa sì che i principi giurisprudenziali validi per le scelte urbanistiche possano trovare applicazione (anche in via analogica) nei confronti del piano del Parco e delle scelte dei suoi organi Direttivi; per cui se è vero come è vero che le scelte discrezionali dell' Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree in sede di pianificazione territoriale, sono sottratte al sindacato di legittimità e non necessitano di motivazione apposita oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell' impostazione dello strumento di pianificazione , tale dictum viene limitato nelle ipotesi in cui , come nella specie, dette scelte risultano inficiate da errori di fatto e /o

abnormi illogicità ovvero nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, particolari situazioni hanno creato aspettative o ingenerato affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono pertanto meritevoli di specifiche considerazioni.

Orbene è doveroso rammentare , ancora una volta, alla paziente attenzione dell' Ecc.mo Collegio adito , come nel 2006 il Comune di Pisciotta rilasciava al dante causa dell' odierno ricorrente il permesso di costruire n.9 per l'edificazione di una parte del terreno poi (interamente) acquistato dalla Soc.ELEA srl nel 2008.

A seguito dell' avvenuta adozione del piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano , nel 2007, appena tre mesi dopo (guarda caso) l'acquisto immobiliare operato dalla Soc.ELEA srl, il cantiere edilizio, avviato entro l'anno dal rilascio del permesso di costruzione (=9/1/2007) , veniva sottoposto a sequestro il 12/11/2008, ed il successivo 13 novembre 2008 veniva ingiunto da parte dell'Amministrazione Comunale, a carico della Soc.ELEA srl, l' ordine di sospensione dei lavori eseguenti sulla scorta dell'asserita esistenza del vincolo del parco (ex art.142 lett f D.legsv n.42/2004).

Orbene oltre a specificare che il titolo abilitativo è stato rilasciato anteriormente all' adozione del piano del parco, avvenuta nel 2007, sulla scorta DI UNA ISTRUTTORIA CHE AVEVA CATEGORICAMENTE ESCLUSO L' ESISTENZA DI VINCOLI DI TUTELA PAESISTICA, LA DESTINAZIONE VINCOLISTICA ("C" Protezione") CONFERMATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI TUTELA quivi impugnato , sulla proprietà immobiliare dell' odierno ricorrente è chiaramente illegittima .

Illegittima perché:

- indiscutibilmente irrazionale ,
- frutto di un istruttoria superficiale e carente che non ha operato quel contemperamento di interessi antagonisti, a maggior ragione dovuto nel caso di specie per le illustrate ragioni, in palese violazione dei più elementari precetti costituzionali vigenti in tema di correttezza e buon andamento dell' azione amministrativa ,
- priva , conseguenzialmente, di una adeguata motivazione di supporto (non rinvenibile né nella relazione d'accompagnamento né nelle N.T.A. del piano del Parco) che possa in qualche modo aver giustificato l'imposizione di una destinazione vincolata di tutela, pressochè assoluta, **su un terreno già regolarmente interessato da una costruzione in via di ultimazione.**

Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato, l' imposizione ingiustificata ed immotivata di una destinazione vincolata di tutela pressochè assoluta su un'area in cui ricade un immobile regolarmente interessato da una costruzione edilizia in fieri sulla scorta di un legittimo titolo abilitativo è frutto di una condotta in chiaro ed evidente contrasto con l'art.97 della Costituzione e con le prescrizioni direttive contenute nella Legge quadro n.394/1991 come denunciato in rubrica al presente mezzo di gravame.

Null'altro occorre aggiungere a sostegno della presente censura.

II) ANCORA VIOLAZIONE E FAISA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 L.N394/1991 IN RELAZIONE ALL'ART 15 DEL D.P.R.N.380/2001. ED

ALL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.
ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI FATTI PRESUPPOSTI.
TRAVISAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA' E
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

Abbiamo evidenziato nel precedente motivo d' impugnazione la portata e l' incisività del Piano del Parco , strumento di tutela e pianificazione ambientale sovraordinato , in grado di sostituirsi con le sue previsioni a tutti gli strumenti paesistici, di coordinamento territoriale ed urbanistici, precedentemente adottati, afferenti il territorio ricompreso nel perimetro del Parco.

E' stato altresì specificato e sostenuto come, nonostante tale sovra ordinazione , anche l' Ente gestore del Parco, nella formazione del suo strumento di tutela , deve operare delle scelte che, senza incorrere in abnormi illogicità od errori di valutazione, tengano conto non solo dell'ambiente ma anche degli interessi antagonisti , riconoscendo specifica considerazione a quelle situazioni contraddistinte da legittime aspettative ed affidamenti .

Orbene ad ulteriore conferma dell' illegittimità della classificazione vincolistica ("C" protezione) , viziata sotto i profili denunciati in rubrica la presente mezzo di gravame, introdotta e poi confermata in sede di approvazione del Piano del Parco sulla proprietà immobiliare della Soc.ELEA a r.l. , si sottolinea alla paziente attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito come nel caso di specie i lavori di cui al permesso di costruire n.9 del 13/2/2006 sono stati iniziati sul terreno di proprietà

della Soc.ELEA a rl, distinto in catasto al foglio n.19 part.n. 466, in data 9/1/2007 e poi sospesi prima del decorso del triennio.

Ora l'art.15 del DPR n.380/2001 , all' ultimo comma precisa che il permesso di costruzione decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni , **salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.**

Alla luce di quanto sopra, allora, la destinazione vincolistica adottata nel 2007 e successivamente riconfermata in sede di approvazione dello strumento quivi impugnato, è frutto di una istruttoria assolutamente superficiale ed insufficiente e che si traduce in un difetto di motivazione importante, attesa la peculiarità della situazione laddove l' applicazione della classificazione "C" , apparentemente di protezione per quelle aree e ambiti caratterizzati dalla asserita presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali , produzioni agricole e modelli insediativi è chiaramente illogica ed irrazionale , perché destinata, allo stato, a coordinarsi e convivere con una realtà diversa, una realtà edilizia , in zona costiera, regolarmente assentita e stratificata.

Non solo ma tutta l'irrazionalità e l' illogicità di tale classificazione di tutela paesistica , qui criticata, emerge altresì evidente se si considera che il terreno di proprietà della Soc.ELEA srl si inserisce in un contesto edilizio diffuso sviluppatosi attorno la via di comunicazione – la Statale 447 -.nell' ambito della fascia costiera a ridosso del centro storico/abitato di Pisciotta .

Per tali caratteristiche , appena illustrate , l'area in cui ricade detta proprietà immobiliare , non avrebbe dovuto essere classificata zona C, che , come appena riferito , è funzionale alla protezione di quelle aree e ambiti caratterizzati dalla asserita presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali , produzioni agricole e modelli insediativi , tipiche delle aree interne del Cilento, perimetrate dal Parco .

Ma andrebbe, a rigor di logica, destinata a zona D, che riguarda le zone di promozione economica e sociale e delle quali fanno parte (par.9 delle N.T.A. pag.18) gli ambiti, profondamente modificati dai processi di antropizzazione , come le fasce costiere, quale quella in cui ricade la proprietà immobiliare della Soc.ELEA srl, mete della popolazione stagionale-turistica, il cui sviluppo rappresenta una delle linee strategiche dello stesso piano del Parco (pag.123 della Relazione d'accompagnamento).

Poichè, allora, la pianificazione territoriale , in funzione anche della tutela paesistica, si realizza mediante un serio ed accurato studio di dettaglio del territorio è ovvio ed evidente che laddove, come nella specie, manchi del tutto un simile ed indefettibile studio ed analisi, non può dubitarsi della illegittimità della delibera di approvazione dello strumento del Parco, quivi impugnata.

Infatti, l'assoluta evidente assenza di una simile preventiva valutazione da parte dell'Ente gestore del Parco, e quindi della Regione Campania, a conferma dunque di una indiscutibile carenza di istruttoria, è altresì espressione sintomatica , occorre ripeterlo, della superficialità dell'operato di queste Amministrazioni - come detto in

palmare violazione dei principi generali vigenti in tema di buon andamento dell'azione amministrativa. A riprova di quanto appena evidenziato si precisa che mentre il fabbricato concessionato di proprietà dell' odierno ricorrente è sottoposto a sequestro , appena a qualche centinaia di metri è in corso di costruzione altro fabbricato di civile abitazione. In altre parole l' approvazione del piano del Parco - asseritamente giustificata da un P.I. , specifico ed attuale alla correzione delle precedenti previsioni urbanistiche e paesaggistiche, deve essere sempre preceduta da analisi e ricerche necessarie e congrue , per garantire la correttezza, la parità di trattamento, ma soprattutto la coerenza delle nuove scelte pianificatorie e di tutela, **in relazione soprattutto alla descritta realtà dei luoghi nel tempo assentita e cristallizatasi.** Ma nel caso di specie l'Ente Parco e quindi la Regione Campania hanno omesso di ponderare in maniera approfondita , non solo la reale consistenza e tipologia delle aree poi diversamente classificate , ma anche il grado effettivo di antropizzazione presente e quindi tutti gli interessi antagonisti in gioco al punto da inficiare integralmente il procedimento istruttorio che ha condotto all' imposizione della contestata classificazione di tutela ambientale sulla proprietà della Soc.ELEA a r.l, con la delibera di Consiglio Regionale del 27/1/2010 , quivi impugnata, e che merita pertanto, , di essere annullata in parte qua dall' Ecc.mo Collegio adito. E anche ammesso che le scelte pianificatorie rappresentino apprezzamenti di merito sottratti al giudizio del Giudice Amministrativo , sempre con riferimento al caso in esame la classificazione quivi contestata, per quanto illustrato, non sembra essere supportata da criteri di logica e coerenza , anzi risulta radicalmente errata ed

arbitraria , contraddittoria, irragionevole e travisata proprio alla luce dei caratteri distintivi delle zonizzazioni praticate nonché dei proclami e dei programmati propositi dell'Ente gestore del Parco con il suo strumento di tutela, contenuti nella relazione d' accompagnamento , ad esempio, sulla necessità di incrementare le insufficienti strutture ricettive presenti sul territorio. In questo senso , l' auspicata classificazione paesistica (zona D) - oltre a risultare coerente e coordinata con la tipologia dell' ambito (fascia costiera), già ampiamente compromesso dall' edificato formatosi attorno alla strada di comunicazione, in cui viene ad inserirsi il descritto immobile di proprietà della Soc. ELEA a r.l - sarebbe in grado di consentirne un utilizzo piu' appropriato: da un lato assentendo il completamento dell'edificio già concesso; dall' altro prevedendone l'ulteriore utilizzo edificatorio per la parte residua in funzione di quella esigenza di aumento delle strutture ricettive che , come riferito, l'Ente Parco stesso si è proposto di soddisfare con il proprio strumento di tutela approvato .Le circostanze sopra illustrate hanno lo scopo specifico di avvalorare l'illegittimità della condotta assunta dall'Ente Parco con il Piano approvato dal Consiglio della Regione Campania, e sostanziandosi nella scelta classificatoria operata in danno dell' immobile di proprietà della Soc.ELEA a r.l. , che sebbene costituente, un apprezzamento di merito, lo stesso, occorre ripeterlo ancora una volta, risulta in maniera inequivocabile, del tutto arbitrario, irrazionale ed irragionevole ; espressione, per di piu' , di un ragionamento travisato nei fatti, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ; ed in quanto tale sindacabile da parte del Giudice Amministrativo adito, ovviamente in termini di annullamento

radicale. (cfr., fra le tante C.d.S IV Sez. n. 259 del 31/1/2005 E Cons.Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 530 del 12/8/2005).

ISTANZA DI SOSPENSIVA

QUANTO AL FUMUS BONI JURIS, le argomentazioni difensive dedotte appaiono giustificative dell' invocata misura cautelare.

QUANTO AL DANNO si consideri che in data 12 novembre 2008 , il fabbricato di civile abitazione , realizzando sulla scorta **di un titolo abilitativo a tutt'oggi valido ed efficace**, è stato, ingiustamente, sottoposto a sequestro attesa l' asserita violazione dell'art.142 lett.f del decreto legislativo n.42/2004 come successivamente modificato, per la sopraggiunta presenza del vincolo del Parco, comunque imposto successivamente all' inizio dei lavori .

La vigenza di tale classificazione di tutela paesistica, irrazionale , illogica e radicalmente errata per quanto illustrato, si traduce non solo in un danno economicamente rilevante per il ricorrente , obbligato a rivedere la programmazione e gli obbiettivi societari , pur continuando ad onorare gli impegni contrattuali assunti con fornitori e maestranze , ma altresì nel rischio tangibile di una condanna penale, attesa la recente notificazione del rituale decreto di rinvio a giudizio per discutere di un' ipotesi di reato non solo mai commesso, ma per di più sorretta da ragioni completamente infondate.

P.Q.M.

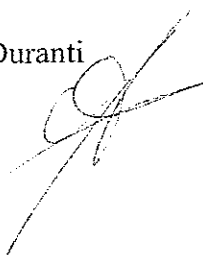
Voglia l' Ecc.mo TAR della Campania Sezione di Salerno, in accoglimento del ricorso presentato dall' Arch. Ernesto Mattia, quale Amministratore Unico della Soc.ELEA a r.l., annullare in parte qua, previa concessione della misura cautelare finalizzata ad un riesame, il provvedimento impugnato, la deliberazione consiliare della Regione Campania, pubblicata sul B.U.R.C. n.9 del 27/1/2010 di approvazione definitiva del piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese , competenze ed onorari di lite.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Roma 26 marzo 2010

Avv.Stefano Duranti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'D' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

DELEGA

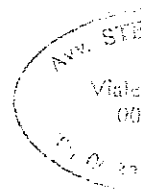
Io sottoscritto Arch. Ernesto Mattia quale Amministratore Unico della Soc.ELEA a r.l delego l'Avv.Stefano Duranti del Foro di Roma a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti il TAR Campania Sezione di Salerno, cui si riferisce il presente ricorso, ivi conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di produrre motivi aggiunti e di proporre appello in Consiglio di Stato avverso la decisione di primo grado. Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Adele De Notaris del Foro di Salerno, in Salerno Via Santi Martiri Salernitani n.66.

FB Arch.Ernesto Mattia

n.q.

FB vera la firma

FB Avv. Stefano Duranti

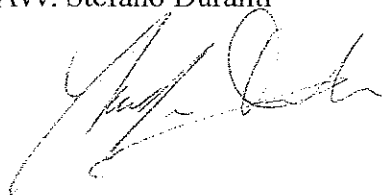


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Stefano Duranti con studio in Roma Viale Mazzini n.11, previa autorizzazione del Consiglio dell' Ordine di Roma n. 203/2007 del 22/2/2007, per conto e quale difensore dell'Arch.Ernesto Mattia, quale Amministratore Unico della Soc.ELEA srl, giusta delega posta in calce al sueseso ricorso, ho notificato il predetto atto alla Regione Campania in persona del Presidente in carica pro-tempore, nella sua sede in Napoli, Via S.Lucia 81 (CAP 80132), con racc.a.r. n. 76399357635-0, previa iscrizione al no. 27 del mio registro cronologico, spedita dall' Ufficio postale di Rm 173, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma 26 marzo 2010

Avv. Stefano Duranti



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Stefano Duranti con studio in Roma Viale Mazzini n.11, previa autorizzazione del Consiglio dell' Ordine di Roma n. 203/2007 del 22/2/2007, per conto e quale difensore dell'Arch.Ernesto Mattia, quale Amministratore Unico della Soc.ELEA srl, giusta delega posta in calce al suesposto ricorso, ho notificato il predetto atto all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in persona del Presidente in carica pro-tempore, nella sua sede in Vallo della Lucania (SA) P.zza S.Caterina 8 (C.A.P. 84078) con racc.a.r. n. 76399357637-2, previa iscrizione al no. 27 del mio registro cronologico, spedita dall' Ufficio postale di Rm 173, in data corrispondente a quella del timbro postale.

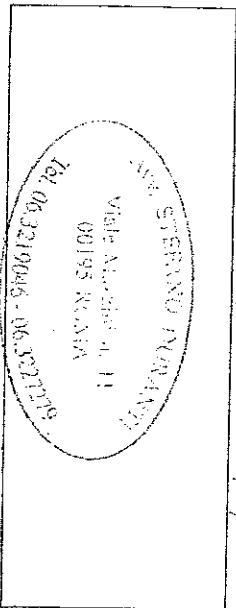
Roma 26 marzo 2010

Avv. Stefano Duranti

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma
N. 203/2007 del 22/2/2007



N. 27 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

CAVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviata mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Racc. N. _____

AG



76399357635-0

Poste raccomandata
AR
€ 6,05

Postalellane

5931 - 00195 ROMA 173 55/831 (RM)

26.03.2010 11.53

ALEX RICHARD CAMPANIA IN PERSONA

DEL PRESSO IN CARA PT

MA S. LOCA N. 84

80432 1040001

